

ISTRUZIONI PER IL VETERINARIO PRESCRITTORE IN CASO DI MODIFICA TEMPORANEA O DEFINITIVA DELLO STATUS DI EQUIDE, DA DPA A NON DPA

Il Decreto 30 settembre 2021 (Gestione e funzionamento dell'anagrafe degli equini) stabilisce:

- *“Qualora l'uso di un medicinale non è consentito per un equino destinato alla macellazione, ai sensi del regolamento (UE) n. 2019/6, se l'animale risulta destinato alla produzione di alimenti il veterinario responsabile del trattamento provvede affinché l'equino, prima della terapia, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, sia dichiarato irreversibilmente non destinato alla produzione di alimenti in BDN e nella sezione II del documento unico di identificazione a vita.*

- *Qualora un medicinale contenga sostanze essenziali di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006, se l'animale risulta destinato alla produzione di alimenti il veterinario responsabile del trattamento provvede affinché l'equino, prima della terapia, conformemente al regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/963, sia dichiarato ai fini della produzione di alimenti in un periodo di attesa di sei mesi in BDN e nella sezione II del documento unico di identificazione a vita, aggiornando poi l'informazione inerente alla data dell'ultima somministrazione del medicinale*

- *Nel caso in cui non abbia accesso diretto alla BDN, dopo l'adozione delle misure di cui ai commi 2 e 3 e la firma nella sezione II del documento unico di identificazione a vita, il veterinario responsabile del trattamento comunica tali misure entro tre giorni dall'evento all'organismo di rilascio o alla ASL che ha rilasciato il documento unico di identificazione a vita, fornendo le informazioni necessarie affinché questi possano aggiornare la BDN entro sette giorni dal trattamento”*

Il veterinario prescrittore, pertanto, acquisita l'accettazione del trattamento da parte del proprietario o dell'operatore per conto dello stesso, dovrà aggiornare la sezione II (Somministrazione di medicinali) del documento unico di identificazione a vita (SLID):

a) nel caso di trattamento con sostanza non consentita per un equide DPA, compilando e firmando la sezione II, parte II dello SLID con la conseguente variazione irreversibile dello status dell'equide come non destinato alla produzione di alimenti

b) nel caso di trattamento con medicinale che contenga sostanze essenziali, inserendo le informazioni richieste sul medicinale contenente tali sostanze nella sezione II, parte III dello SLID e apponendo la data dell'ultima somministrazione di tale medicinale, con conseguente sospensione dello status DPA per un periodo di 6 mesi

Fino a quando la BDN equini non sarà stata modificata, in modo da permettere al veterinario prescrittore di operare direttamente nel sistema informativo modificando lo status DPA, sarà necessario che lo stesso, qualora decida, in accordo con il proprietario/operatore, di effettuare su un equide DPA un trattamento con un medicinale non consentito per tale tipologia di animale, oppure con un medicinale che contenga sostanze essenziali di cui al regolamento (CE) n. 1950/2006 (per il quale è previsto un tempo di attesa di almeno 6 mesi), invii apposita comunicazione, entro **tre giorni** dalla modifica dello status dell'equide sul documento unico di identificazione a vita:

- 1) all'Organismo di rilascio del documento unico di identificazione a vita
oppure
- 2) All'Azienda Usl che ha rilasciato il documento unico di identificazione a vita (*)

Il soggetto responsabile (Organismo di rilascio o Azienda Usl) inserirà le informazioni nella BDN entro **7 giorni** dal ricevimento.

L'allegato 1 può essere utilizzato dai veterinari prescrittori per le comunicazioni previste dalla presente linea guida.

(*) (Anche in caso di rilascio da parte di un veterinario libero professionista autorizzato)